Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

20 luglio 2017 *

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 11, paragrafo 2 – Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni – Azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore – Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo dipendente contro l'assicuratore del veicolo implicato – Surrogazione»

Nella causa C-340/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 25 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2016, nel procedimento

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft -KABEG

contro

Mutuelles du Mans assurances - MMA IARD SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG, da H.H. Toriser, Rechtsanwalt;

— per la Mutuelles du Mans assurances - MMA IARD SA, da M. Angerer, Rechtsanwalt;

— per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Di Matteo, avvocato dello Stato;

— per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2017,

* Lingua processuale: il tedesco.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG (in prosieguo: la «KABEG»), un ente di diritto pubblico con sede a Klagenfurt am Wörthersee (Austria) che gestisce taluni istituti di cura, e la Mutuelles du Mans assurances - MMA IARD SA (in prosieguo: la «MMA IARD»), una società di assicurazioni stabilita in Francia, in merito alla richiesta d'indennizzo, presentata dalla KABEG, per il mantenimento della retribuzione di uno dei suoi dipendenti durante un periodo d'inabilità temporanea al lavoro conseguente ad un incidente stradale, avvenuto in Italia, che ha visto coinvolti tale dipendente ed un autoveicolo coperto da un'assicurazione della responsabilità civile stipulata presso la MMA IARD.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Il regolamento n. 44/2001

3 I considerando da 11 a 13 del regolamento n. 44/2001 erano così formulati:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4 Le norme in materia di competenza sancite dal regolamento n. 44/2001 erano contenute nel capo 2 dello stesso, a sua volta costituito dagli articoli da 2 a 31.

5 L'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, che faceva parte della sezione 1 del citato capo 2, intitolata «Disposizioni generali», era così formulato:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6 L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in parola, anch'esso contenuto nella summenzionata sezione 1, così prevedeva:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7 La sezione 3 del capo 2 del medesimo regolamento era intitolata «Competenza in materia di assicurazioni». In essa erano contenuti gli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 44/2001.

8 A termini dell'articolo 8 di tale regolamento:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5».

9 L'articolo 9, paragrafo 1, del succitato regolamento disponeva quanto segue:

«L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario (…)

(…)».

10 L'articolo 10 dello stesso regolamento era così redatto:

«L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro».

11 A termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001:

«Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».

12 Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tuttavia, in forza dell'articolo 81, secondo comma, di quest'ultimo regolamento, esso si applica solo a decorrere dal 10 gennaio 2015.

La direttiva 2009/103/CE

13 L'articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), intitolato «Obbligo d'assicurazione dei veicoli», dispone quanto segue:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito delle misure di cui al primo comma.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d'assicurazione copra anche:

a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati;

b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L'assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

14 Ai sensi dell'articolo 18 della direttiva citata, intitolato «Diritto di azione diretta»:

«Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 Un incidente stradale avvenuto in Italia il 26 marzo 2011 ha visto coinvolti un dipendente della KABEG domiciliato in Austria, quale ciclista, ed un autoveicolo coperto da un'assicurazione della responsabilità civile presso la MMA IARD. Tale dipendente ha subìto svariate lesioni in conseguenza del suddetto incidente.

16 La KABEG ha adito il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria) chiedendo la condanna della MMA IARD al risarcimento di un danno di ammontare pari a EUR 15 505,64, da maggiorare di spese e interessi. La KABEG ha asserito di aver continuato a corrispondere la retribuzione al dipendente, vittima dell'incidente stradale, durante il conseguente congedo per malattia. A tale titolo, essa sarebbe surrogata nei diritti pecuniari di tale dipendente in misura di tale importo.

17 La KABEG ritiene che la competenza territoriale del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt) sia fondata sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, essa fa valere che l'azione parallelamente proposta dal suo dipendente è pendente dinanzi allo stesso giudice, che avrebbe già dichiarato la propria competenza.

18 La MMA IARD ha invocato un'eccezione d'incompetenza adducendo che la sezione 3 del capo 2 di detto regolamento stabilisce un sistema specifico di risoluzione dei conflitti di competenza in materia di assicurazioni. Secondo il considerando 13 dello stesso regolamento, le norme speciali in materia di competenza di cui a tale sezione sarebbero preordinate a tutelare la parte più debole. La KABEG, in qualità di datore di lavoro, non potrebbe avvalersi di siffatta tutela.

19 Il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt) ha respinto la suddetta eccezione in quanto la KABEG, surrogata nei diritti del suo impiegato, può avvalersi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, dal momento che una simile persona giuridica sarebbe, indipendentemente dalle sue dimensioni, la parte più debole in una controversia che la vede contrapposta ad un'impresa di assicurazioni.

20 La MMA IARD ha interposto appello avverso la summenzionata decisione dinanzi all'Oberlandesgericht Graz (Tribunale superiore del Land, Graz, Austria), che, accogliendo l'eccezione d'irricevibilità, ha riformato tale decisione e respinto il ricorso. Detto giudice ha segnatamente rilevato che il rinvio operato dall'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento conferisce alla persona lesa, che sia persona fisica o persona giuridica, il diritto di citare l'assicuratore dinanzi al giudice competente dello Stato membro in cui la stessa è domiciliata o stabilita. Inoltre, rientrerebbero nella nozione di «persona lesa» tanto le persone lese in modo diretto quanto quelle indirettamente danneggiate.

21 Nondimeno, ad avviso di detto giudice, non tutte le persone lese beneficiano di un simile diritto. Al riguardo, per stabilire se una persona lesa abbia legittimazione ad avvalersene, occorrerebbe stabilire se questa sia «economicamente più debole e meno esperta» rispetto ad un assicuratore della responsabilità civile. Questo non sarebbe vero per quanto riguarda un ente di diritto pubblico che gestisce cinque ospedali, quale è la KABEG.

22 La KABEG ha proposto ricorso in cassazione dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), invocando il beneficio dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

23 Da un lato, secondo tale giudice si pone la questione se, nel caso in cui si affermasse che un attore non ha bisogno di tutela, la sua azione sia qualificabile come azione «in materia di assicurazioni» a norma dell'articolo 8 del regolamento di cui trattasi.

24 Dall'altro, il giudice del rinvio si chiede quali siano i criteri che consentono di determinare la situazione d'inferiorità del cessionario legale dei diritti di una persona lesa rispetto a un assicuratore della responsabilità civile professionista.

25 È in tale contesto che l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'azione di un datore di lavoro nazionale diretta a ottenere il risarcimento del danno che lo stesso subisce in modo indiretto per effetto del mantenimento della retribuzione a favore del proprio dipendente, residente sul territorio nazionale, costituisca un'azione "in materia di assicurazioni" ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 44/2001, quando:
a) il lavoratore abbia riportato lesioni in un sinistro stradale in uno Stato membro (Italia),

b) l'azione sia diretta contro l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo dell'autore del danno avente sede in un altro Stato membro (Francia), e
c) il datore di lavoro sia un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro che continui a versare la retribuzione al proprio dipendente possa agire, in qualità di "persona lesa", nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo dell'autore del danno dinanzi al giudice del luogo in cui il datore di lavoro ha sede, sempre che l'azione diretta sia possibile».

Sulle questioni pregiudiziali

26 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un sinistro stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest'ultimo nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile del veicolo implicato nel suddetto sinistro, la quale sia stabilita in un secondo Stato membro, possa, in qualità di «persona lesa» ai sensi di quest'ultima disposizione, e sempre che un'azione diretta sia possibile, citare in giudizio la summenzionata società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro.

27 Si deve al riguardo ricordare che la sezione 3 del capo 2 di detto regolamento istituisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni (sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C-112/03, EU:C:2005:280, punto 29).

28 Al pari delle materie relative ai lavoratori e ai consumatori, e come risulta dal considerando 13 del regolamento n. 44/2001, l'azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a., C-77/04, EU:C:2005:327, punto 22), che le disposizioni della citata sezione mirano a correggere facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08, EU:C:2009:561, punto 40).

29 Le questioni poste dal giudice del rinvio in merito alla possibilità di qualificare come «parte più debole» un datore di lavoro, cessionario ex lege dei diritti di una persona lesa, hanno origine nell'affermazione della Corte secondo cui un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa in un incidente automobilistico, non può essere qualificato in tal modo, mentre invece un avente diritto della persona direttamente lesa, quale un erede, può essere così qualificato (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08, EU:C:2009:561, punti 42 e 44).

30 Il giudice del rinvio osserva al riguardo che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la possibilità per un datore di lavoro, surrogato nei diritti del proprio dipendente, di citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile dell'autore del danno dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito garantirebbe la coerenza delle norme in materia di competenza e, quindi, la loro prevedibilità nonché una buona amministrazione della giustizia.

31 Nel caso di specie, pertanto, occorre analizzare la questione se un datore di lavoro surrogato nei diritti della persona direttamente lesa sia sussumibile nella nozione di «persona lesa» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

32 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, nell'ambito del regolamento n. 44/2001, la nozione di «parte più debole» presenta, in materia di assicurazioni, un'accezione più ampia che non in materia di contratti conclusi dai consumatori o in materia di contratti individuali di lavoro.

33 Si deve altresì rammentare che la Corte ha dichiarato che il rinvio operato dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ha lo scopo di aggiungere al novero degli attori, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, i soggetti che hanno subìto un danno, senza che la categoria di questi soggetti sia limitata a quelli che l'abbiano subìto direttamente (sentenze del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C-463/06, EU:C:2007:792, punto 26, e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08, EU:C:2009:561, punto 27).

34 Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio nella sua decisione di rinvio, una valutazione caso per caso della questione se il datore di lavoro che continui a corrispondere la retribuzione possa essere considerato una «parte più debole» per poter rientrare nella nozione di «persona lesa» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, farebbe sorgere un rischio di incertezza del diritto e sarebbe in contrasto con l'obiettivo del regolamento in discorso, enunciato al considerando 11 di questo, secondo cui le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità.

35 Occorre poi ritenere che, in forza dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, i datori di lavoro surrogati nei diritti al risarcimento dei loro lavoratori dipendenti possano, in quanto soggetti che hanno subìto un danno e indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma giuridica, avvalersi delle norme speciali in materia di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di tale regolamento.

36 Pertanto, il datore di lavoro, surrogato nei diritti del proprio lavoratore dipendente per aver corrisposto a quest'ultimo la retribuzione durante un periodo di inabilità al lavoro, che, in questa sola qualità, proponga un'azione facendo valere il pregiudizio da tale lavoratore subìto, può essere considerato più debole dell'assicuratore che ha citato in giudizio e, pertanto, beneficiario della possibilità di proporre l'azione in questione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha la propria sede.

37 Ne consegue che un datore di lavoro surrogato nei diritti del lavoratore dipendente vittima di un sinistro stradale, al quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione, può, in qualità di «persona lesa», citare in giudizio l'assicuratore del veicolo implicato in detto sinistro dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, sempre che un'azione diretta sia possibile.

38 A quest'ultimo riguardo va rilevato che, in forza dell'articolo 18 della direttiva 2009/103, spetta agli Stati membri provvedere affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.

39 Da tutte le considerazioni sopra svolte risulta che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest'ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi di quest'ultima disposizione, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un'azione diretta sia possibile.

Sulle spese

40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest'ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi di quest'ultima disposizione, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un'azione diretta sia possibile.

Firme